

proposta di legge n. 333

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 4 giugno 2013

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI REGIONALI

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende adattare la disciplina regionale alle innovazioni introdotte dalla normativa europea e statale alla materia dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi e, conseguentemente, abrogare la legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali).

Infatti, dalla pubblicazione della l.r. 49/1992 la materia dei contratti pubblici ha subito due importanti riforme: quella di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e quella di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La l.r. 49/1992 non è stata mai aggiornata alle suddette riforme, mentre è stata istituita, con legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, attuativo dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

La Giunta regionale, con deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670, ha costituito la SUAM a decorrere dal 1° dicembre 2012 e ha definito tempi modalità utili ad assicurarne l'operatività, in fase di prima sperimentazione, per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata l.r. 12/2012, la SUAM, in nome e per conto degli enti aderenti, redige gli atti da porre a base della procedura contrattuale, a eccezione del progetto tecnico ed estimativo, nomina la commissione aggiudicatrice e giudicatrice e svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace.

Anche sotto il profilo soggettivo, la vigente normativa regionale non risulta in linea con l'evoluzione organizzativa dei soggetti potenzialmente tenuti ad applicare tale normativa.

Appare di tutta evidenza, quindi, la necessità di disciplinare ex novo la materia dei contratti pubblici di interesse regionale.

La presente proposta di legge è espressione della competenza legislativa riservata alla Regione dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

In particolare, l'articolo 4 del d.lgs. 163/2006, prevede che:

- le Regioni esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro (comma 2);
- le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture (comma 3);
- nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (comma 4).

Inoltre, l'articolo 5, comma 7, del codice stabilisce che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 84 del d.lgs. 163/2006 in materia di commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantag-

giosa, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

La presente proposta di legge è conforme anche a specifiche disposizioni del d.p.r. 207/2010, in particolare a quelle previste:

- a) negli articoli 9 e 10 che disciplinano, rispettivamente, il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e le funzioni e i compiti dello stesso;
- b) nell'articolo 120, commi 3 e 4, che disciplina gli aspetti inerenti la nomina dei commissari di gara. In particolare, il comma 3 stabilisce che l'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice, è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. Secondo il successivo comma 4 è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del codice;
- c) nell'articolo 121, comma 6, che disciplina aspetti inerenti la valutazione delle offerte anomale e va letto insieme alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Infatti il comma 6 dispone che nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice. Il comma 5 dispone che la specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. Infine, secondo il comma 4, il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della

stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1 bis, del codice;

- d) nell'articolo 252, comma 1, che disciplina il responsabile del procedimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, stabilendo che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 relativi ai lavori pubblici.

Sulla base del quadro normativo sin qui delineato, si può ritenere, quindi, che alle Regioni è riconosciuta la potestà normativa in materia di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, nomina, presidenza e composizione della commissione giudicatrice.

La proposta di legge concerne esclusivamente tali aspetti, nonché il riordino dell'ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 1 individua l'oggetto della legge nella disciplina dei procedimenti contrattuali per l'acquisizione di forniture o servizi e per la realizzazione di lavori di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, delle società a totale partecipazione regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS), degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti gestori dei parchi naturali regionali, dei consorzi di bonifica, nonché degli enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

L'articolo 2 stabilisce, in particolare, che i procedimenti contrattuali sono preceduti dal provvedimento di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006, con il quale sono, altresì, approvati gli elaborati progettuali posti a base della procedura, nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi necessari al regolare svolgimento della procedura stessa.

I capitolati generali, richiamati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto. La Giunta regionale approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti e stabilisce con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della legge stessa.

L'articolo 3 disciplina i compiti del responsabile del procedimento e prevede che il dirigente del committente competente alla stipulazione

del contratto pubblico nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del procedimento amministrativo. In mancanza di tale individuazione, responsabile unico è il dirigente medesimo (comma 1). Se il committente si avvale della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti e le attribuzioni assegnati dalla normativa statale vigente, a eccezione di quelli concernenti la fase dell'affidamento in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (comma 2). Nei casi di avvalimento di cui al comma 2, il direttore della SUAM individua il responsabile del procedimento relativamente alla fase di affidamento del contratto, ai sensi della normativa statale vigente e della legge (comma 3).

Il comma 4 prevede, nel dettaglio, i compiti di regola assegnati al responsabile del procedimento, fatti salvi gli ulteriori adempimenti che possono essere assegnati in sede di nomina. Tali compiti sono svolti dal responsabile unico del procedimento nominato dal committente ai sensi del comma 1, oppure dal responsabile della fase di affidamento nominato dal direttore della SUAM ai sensi del comma 3.

Il comma 5 stabilisce che, qualora i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi per ragioni strettamente connesse alla tipologia della fornitura o del servizio oggetto della gara, nonché nel caso in cui il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, il responsabile del procedimento di affidamento trasmette l'elenco degli operatori economici aventi diritto all'effettuazione del sopralluogo al responsabile del procedimento del committente, che è tenuto agli adempimenti connessi all'effettuazione dei sopralluoghi e alla conseguente attestazione, garantendo comunque la segretezza dell'elenco stesso.

L'articolo 4 disciplina le attività della fase di affidamento. In particolare, stabilisce che se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le attività di aggiudicazione sono svolte dal dirigente del committente o dal direttore della SUAM, ovvero da dirigenti dagli stessi delegati. Le medesime attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni. Viceversa, se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività di aggiudicazione sono svolte dal presidente della commissione di cui all'articolo 5. Tali soggetti dichiarano l'aggiudicazione provvisoria.

Il dirigente del committente o il direttore della

SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti di aggiudicazione provvisoria. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.

L'articolo 5 stabilisce che, nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del committente o il direttore della SUAM nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L'atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.

La commissione è presieduta da un dirigente del committente o della SUAM.

Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell'articolo 29, commi 7 e 8, del d.lgs. 163/2006 è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di presidente o di commissario in più commissioni. Le ragioni della necessità di nominare più commissioni devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura.

Qualora, nei casi previsti dall'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, non sia possibile scegliere commissari diversi dal presidente tra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006, ovvero tra gli appartenenti alle categorie di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è possibile nominare altri soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Le ragioni della suddetta impossibilità, nonché quelle della scelta del singolo commissario devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina.

L'articolo 6 prevede che le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento del committente. Per la Regione il regolamento è di competenza della Giunta regionale.

L'articolo 7 contiene la norma transitoria per definire la disciplina applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 individua le norme da abrogare tra cui, in particolare, la l.r. 49/1992.

L'articolo 9, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina i procedimenti contrattuali per l'acquisizione di forniture o servizi e per la realizzazione di lavori di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, delle società a totale partecipazione regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS), degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti gestori dei parchi naturali regionali, dei consorzi di bonifica, nonché degli enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), e alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 sono definiti committenti.

Art. 2
(*Procedimento contrattuale e regolamento attuativo*)

1. Ai procedimenti contrattuali di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

2. I procedimenti contrattuali sono preceduti dal provvedimento di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006, con il quale sono, altresì, approvati gli elaborati progettuali posti a base della procedura, nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi necessari al regolare svolgimento della procedura stessa.

3. Qualora il committente si avvalga della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) istituita dalla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)), il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla SUAM in base a quanto disposto in particolare dall'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), e dall'ar-

ticolo 5, comma 1, lettere a) e c), dalla legge regionale medesima.

4. I capitolati generali, richiamati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.

5. La Giunta regionale approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.

6. La Giunta regionale stabilisce con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente legge.

Art. 3

(Responsabile del procedimento)

1. Per ogni intervento da realizzare mediante un contratto pubblico, il dirigente del committente competente alla stipulazione nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del procedimento amministrativo. In mancanza di tale individuazione, responsabile unico è il dirigente medesimo.

2. Se il committente si avvale della SUAM, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti e le attribuzioni assegnati dalla normativa statale vigente, ad eccezione di quelli concernenti la fase dell'affidamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2012.

3. Nei casi di avvalimento di cui al comma 2, il direttore della SUAM nomina il responsabile del procedimento relativamente alla fase di affidamento del contratto, ai sensi della normativa statale vigente e della presente legge.

4. Fatti salvi gli ulteriori adempimenti che possono essere assegnati in sede di nomina nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 o al comma 3 effettua:

- a) la sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa;
- b) l'adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla lettera a);
- c) lo svolgimento delle attività propedeutiche all'individuazione dei candidati idonei a ricevere l'invito a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche all'apertura delle buste delle offerte presentate. Queste attività sono svolte alla presenza di

due dipendenti in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura. Il termine può essere interrotto qualora il responsabile debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti;

- d) la redazione del verbale delle attività di cui alla lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni;
- e) la predisposizione e l'invio della lettera di invito per tutte le procedure in cui essa è prevista dal d.lgs. 163/2006, nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura;
- f) la garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 13 del d.lgs. 163/2006;
- g) l'adempimento degli oneri di informazione e di comunicazione di cui all'articolo 79 del d.lgs. 163/2006;
- h) l'adempimento degli oneri finalizzati all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

5. Qualora i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi per ragioni strettamente connesse alla tipologia della fornitura o del servizio oggetto della gara, nonché nel caso in cui il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, il responsabile del procedimento di affidamento di cui al comma 3 trasmette l'elenco degli operatori economici aventi diritto all'effettuazione del sopralluogo al responsabile del procedimento del committente, che è tenuto agli adempimenti connessi all'effettuazione dei sopralluoghi e alla conseguente attestazione, garantendo comunque la segretezza dell'elenco.

Art. 4

(Attività della fase di affidamento)

1. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal dirigente del committente o dal direttore della SUAM, ovvero da dirigenti dagli stessi delegati. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

2. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal presidente della commissione di cui all'articolo 5.

3. I soggetti che presiedono le attività di cui ai commi 1 e 2 dichiarano l'aggiudicazione provvisoria.

4. Il dirigente del committente o il direttore della SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data

di ricevimento degli atti di aggiudicazione provvisoria. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. Nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del committente o il direttore della SUAM nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L'atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.

3. La commissione è presieduta da un dirigente del committente o della SUAM.

4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell'articolo 29, commi 7 e 8, del d.lgs. 163/2006 è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di presidente o di commissario in più commissioni. Le ragioni della necessità di nominare più commissioni devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura.

5. Qualora, nei casi previsti dall'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, non sia possibile scegliere commissari diversi dal presidente tra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006, ovvero tra gli appartenenti alle categorie di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è possibile nominare altri soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Le ragioni della suddetta impossibilità, nonché quelle della scelta del singolo commissario devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina.

6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta.

Art. 6

(Spese in economia)

1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale

vigente e sono determinate da un regolamento del committente.

2. La Regione disciplina le spese in economia di cui al comma 1 con regolamento della Giunta regionale.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti contrattuali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non sono stati ancora pubblicati i bandi o, nel caso in cui la pubblicazione del bando non sia richiesta dal d.lgs. 163/2006, non siano stati ancora diramati gli inviti a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali);
- b) la legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali);
- c) la legge regionale 29 marzo 1999, n. 5 (Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: "Norme sui procedimenti contrattuali regionali");
- d) l'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
- e) l'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 33 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili).

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.